



NOTAIO
Bruno Maria Chiara
Lungotevere Sanzio n.9
00153 Roma

Repertorio n. 42555

Raccolta n. 14920

**VERBALE DI ASSEMBLEA
DELLA
"FONDAZIONE CENTRO STUDI EMIGRAZIONE"**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventisei, il giorno diciannove
del mese di marzo in Roma, nel mio Studio

Alle ore dodici e minuti quaranta

19 marzo 2026

Avanti di me Dr.ssa MARIA CHIARA BRUNO, Notaio
in Roma con Studio al Lungotevere Sanzio n. 9,
iscritta nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti
di Roma, Velletri e Civitavecchia, è comparso il
Reverendo

- PRENCIPE LORENZO, nato a Vieste (FG) il 3 maggio
1960, domiciliato per la carica ove appresso,

nella sua qualità di Presidente e legale
rappresentante della

"FONDAZIONE CENTRO STUDI EMIGRAZIONE" con sede
in Roma Via Calandrelli n.11, iscritta nel Registro
delle Persone Giuridiche presso l'Ufficio
Territoriale del Governo - Prefettura di Roma al
numero 1060/2015, Codice fiscale 00882820582,
indirizzo pec: cser@pec.it,

di seguito anche "Fondazione".

Detto Comparsente, della cui identità personale
io Notaio sono certo, mi chiede di assistere,
redigendone il relativo verbale, all'adunanza
dell'Assemblea della Fondazione, regolarmente
convocata in prima convocazione in questo luogo e
giorno alle ore dodici e trenta, per discutere e
deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- *modifiche dello Statuto, anche al fine
dell'adeguamento al D.Lgs 117/2017 e
dell'iscrizione nel R.U.N.T.S., con conseguente
adozione di un nuovo testo di Statuto; delibere
inerenti e conseguenti;*

- *nomina dell'Organo di Controllo.*

Aderendo alla richiesta, io Notaio dò atto di
quanto segue.

Assume la presidenza, ai sensi dell'art. 10 del
vigente Statuto, il Comparsente, Reverendo Lorenzo
Prencipe, il quale dichiara:

- che l'adunanza è stata convocata su proposta
del Consiglio di Amministrazione, in conformità a
quanto previsto dallo Statuto vigente;

- che per l'Assemblea dei Fondatori sono
presenti:

- sé medesimo, nella qualità di Presidente della

Registrato a ROMA 1
il 23/03/2026
al n. 7929 serie 1T

Fondazione;

- il Rev. COLOSSI DOMENICO, nella qualità di legale rappresentante dell'unico Fondatore "PROVINCIA ITALIANA DELLA CONGREGAZIONE DEI MISSIONARI DI SAN CARLO (SCALABRINIANI)", con sede in Piacenza, Via Francesco Torta n. 14, Codice fiscale 00287100333, iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche istituito presso l'Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Piacenza al numero 198,

stante il recesso dell'altro Fondatore "PROCURA GENERALIZIA DELLA CONGREGAZIONE DEI MISSIONARI DI SAN CARLO (SCALABRINIANI)" avvenuto in data 13 luglio 2015;

- che interviene altresì la Dott.ssa DENNETTA FLAVIA, per accettare la nuova carica di Organo di Controllo,

il tutto come da elenco che, previa sottoscrizione del Comparente e di me Notaio, si allega al presente atto sotto la lettera "A", omessane la lettura per dispensa avutane dal Comparente;

- che pertanto la riunione è validamente costituita e idonea a deliberare su quanto posto all'ordine del giorno.

Il Presidente dichiara aperta la seduta e fa constare che:

a) a seguito dell'entrata in vigore del "Codice del Terzo Settore", si presenta l'opportunità - in ragione delle attività svolte dalla Fondazione e nella prospettiva di adottare la qualifica di "Ente del Terzo Settore" - di adeguare il testo di Statuto alla nuova disciplina normativa di cui al D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017, pubblicato in G.U. n. 179 del 2 agosto 2017 (Codice del Terzo Settore);

b) inoltre, in conseguenza del venir meno della pluralità dei Fondatori con il recesso dell'altro Fondatore "PROCURA GENERALIZIA DELLA CONGREGAZIONE DEI MISSIONARI DI SAN CARLO (SCALABRINIANI)" avvenuto in data 13 luglio 2015, si rende opportuno adeguare lo Statuto da approvarsi mediante la soppressione dell'Assemblea dei Fondatori e l'attribuzione al Consiglio di Amministrazione dei relativi poteri nonché di tutti quelli previsti dal Codice del Terzo Settore. Pertanto, il nuovo testo di Statuto, proposto all'approvazione dell'odierna adunanza dell'Assemblea, oltre a contenere tutti gli adeguamenti richiesti dal Codice del Terzo Settore ai fini dell'iscrizione nel R.U.N.T.S., prevede altresì alcune modifiche ritenute utili a

realizzare una migliore gestione e operatività della Fondazione, in adeguamento al mutato contesto istituzionale di riferimento e al mutato assetto organizzativo dell'ente.

Il Presidente dà altresì atto che, all'uopo, il Fondatore ha già provveduto alla nomina dei nuovi membri del Consiglio di Amministrazione nelle persone di:

- se medesimo, quale Presidente
- Diaz Walter Hernan - Consigliere
- Ciceri Bruno - Consigliere
- Joseph Dominique Barly Kiweme - Consigliere
- John-Anderson Vibert - Consigliere,

i quali tutti hanno accettato le rispettive cariche in data 17 marzo 2026.

Terminata la sua esposizione, il Presidente infine legge e illustra in Assemblea il nuovo testo di Statuto, che viene qui di seguito integralmente riportato.

"STATUTO

DELLA "FONDAZIONE CENTRO STUDI EMIGRAZIONE - ETS"

Articolo 1. DENOMINAZIONE, FONDAZIONE E DURATA

1.1. È costituita, per volontà della "Provincia Italiana della Congregazione dei Missionari di San Carlo - Scalabriniani", con sede in Piacenza, Via Francesco Torta n. 14, Ente Ecclesiastico riconosciuto agli effetti civili ed iscritto nel Registro delle Persone Giuridiche della Prefettura di Piacenza al n. 198 (nel seguito anche "Fondatore"), una fondazione denominata "FONDAZIONE CENTRO STUDI EMIGRAZIONE - ETS" (di seguito "Fondazione") ai sensi dell'art. 14 del codice civile e del D.Lgs. n. 117 del 2017 (di seguito "Codice del Terzo Settore" o "CTS"), nonché delle norme generali dell'ordinamento giuridico.

1.2. Oltre che nella denominazione, la locuzione "Ente del Terzo Settore" o l'acronimo "ETS" dovranno essere contenuti in qualsiasi segno distintivo della Fondazione e in qualsiasi comunicazione rivolta al pubblico.

1.3. La durata della Fondazione è a tempo indeterminato.

Articolo 2. SCOPO

2.1. La Fondazione non ha scopo di lucro.

2.2. Essa, in assonanza con l'esperienza della Congregazione dei Missionari di San Carlo - Scalabriniani" che, fedele al carisma del proprio Fondatore, San Giovanni Battista Scalabrini, opera dal 1887 a favore dei migranti, offrendo loro aiuto umano, sociale, spirituale e culturale, persegue

esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2.3. La Fondazione persegue le proprie finalità mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale:

1) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; (lett. d);

2) formazione universitaria e post-universitaria (lett. g);

3) ricerca scientifica di particolare interesse sociale; (lett. h);

4) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (lett. i);

5) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (lett. l);

6) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni (lett. n);

7) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106 (lett. p);

8) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti (lett. r);

9) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (lett. v);

10) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del D. Lgs. 117/2017, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della

legge 24 dicembre 2007, n. 244 (lett. w).

Le attività di interesse generale perseguite dalla Fondazione possono essere a titolo esemplificativo e non esaustivo:

a) documentazione, ricerca, analisi, elaborazione e diffusione di studi e riflessioni, in una prospettiva interdisciplinare, sulle migrazioni e mobilità umana con una visione sia locale che globale del fenomeno e dei fenomeni connessi. Le iniziative di ricerca possono essere promosse dalla fondazione stessa o, in collaborazione, con altri enti, associazioni (nazionali o non);

b) promuovere, informare, formare e sensibilizzare rispetto ai temi delle migrazioni e mobilità umana i soggetti operanti, in ogni livello e grado, nei settori delle migrazioni; nei settori dell'istruzione e ricerca, nei settori del lavoro e in tutti i contesti civili e comunitari che possano esserne interessati, inclusi i cittadini autoctoni e l'opinione pubblica. Tale attività si può esplicare tramite (a titolo esemplificativo e non esaustivo) corsi, workshop, seminari, laboratori e attività didattiche sia in presenza che a distanza;

c) promuovere studi, incontri, congressi, convegni, iniziative editoriali, pubblicazioni nell'ambito delle finalità indicate, anche partecipando ad iniziative e attività promosse da altre persone, enti, associazioni (nazionali o non);

d) promuovere la cooperazione allo sviluppo con persone, enti, associazioni (nazionali o non) aventi finalità analoghe;

e) promuovere o partecipare ad attività culturali o ad eventi culturali utili alla diffusione e alla comprensione dei diritti umani, dei diritti dei migranti, della pace fra i popoli e al contrasto delle discriminazioni di ogni tipo;

f) corsi di studio e di perfezionamento e altre forme di ricerca scientifica e di alta formazione, incluse borse di studio, stages, collaborazioni con Università, enti di ricerca o di formazione ed ordini professionali;

g) preparazione e pubblicazione di giornali, di riviste periodiche e di volumi sia cartacei che digitali;

h) realizzazione, implementazione e aggiornamento di banche dati, di siti internet e di altre forme di comunicazione multimediale con finalità scientifica, divulgativa e sociale;

i) partecipazione a commissioni o gruppi di ricerca e di studio promossi a livello nazionale, europeo o

internazionale;

l) promuovere e realizzare iniziative culturali, sociali e educative che coinvolgano direttamente e indirettamente le persone migranti su territorio nazionale e non e gli emigranti italiani all'estero per sostenerne l'inclusione, l'integrazione sociale, economica e relazionale. Tali iniziative al fine di promuovere una reale inclusione possono coinvolgere tutta la cittadinanza;

n) ogni altra attività strettamente connessa con i fini statutari.

2.4. La Fondazione, inoltre, per il perseguimento delle proprie finalità, e nell'ambito di tutte le attività di interesse generale svolte, può:

a) collaborare con enti, movimenti, gruppi e comunità, nazionali e non, che perseguono finalità analoghe alle proprie, nonché ricevere contributi e sovvenzioni da enti pubblici, territoriali e non, e privati;

b) partecipare a concorsi, bandi comunali, provinciali, regionali, nazionali, europei e internazionali di qualunque genere per la realizzazione del proprio scopo istituzionale;

c) aderire e/o partecipare, operare in coordinamento e/o collaborare direttamente ad organismi, unioni, enti in genere - siano essi già esistenti o da costituire, aventi sede in Italia e/o all'estero - federazioni nazionali ed internazionali che si prefiggono medesimi e/o simili e/o analoghi scopi.

2.5. La Fondazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto del disposto legislativo.

2.6. La Fondazione potrà svolgere attività diverse, secondarie e strumentali, rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che la Fondazione può svolgere è il Consiglio di Amministrazione.

Articolo 3. SEDE

3.1. La Fondazione ha sede legale in Roma, Via

Calandrelli n. 11.

3.2. Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di istituire, trasferire e sopprimere, sia in Italia che all'estero, sedi secondarie, rappresentanze, uffici ed ogni altro genere di unità locale consentita dalle norme, senza che ciò costituisca una modifica allo Statuto.

3.3. Parimenti non comporta modifica statutaria la decisione del Consiglio di Amministrazione di trasferire la sede legale nel territorio di Roma Capitale.

Articolo 4. PATRIMONIO ED ENTRATE

4.1. Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- a) dall'apporto iniziale del Fondatore;
- b) dai beni mobili ed immobili che perverranno, a qualsiasi titolo, alla Fondazione;
- c) dagli eventuali apporti aggiuntivi del Fondatore, da eredità, legati, donazioni, contributi di enti pubblici e privati - dotati o meno di personalità giuridica - organismi internazionali e persone fisiche con tale specifica destinazione e da ogni altra entrata destinata, per deliberazione del Consiglio di Amministrazione, ad incrementarlo;
- d) da eventuali riserve costituite con gli avanzi di gestione.

4.2. Le entrate della Fondazione sono costituite da:

- a) redditi derivanti dal patrimonio;
- b) liberalità, contributi, sovvenzioni, lasciti in genere ed erogazioni da chiunque effettuate, esclusi quelli destinati ad incremento del patrimonio;
- c) ogni altro provento ed entrata non direttamente destinati ad incrementare il patrimonio.

4.3. La Fondazione non può distribuire, neanche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate al Fondatore, a lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto con la Fondazione.

4.4. La Fondazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 5. ORGANI

5.1. Sono organi della Fondazione:

- a) il Consiglio di Amministrazione;
- b) il Presidente;
- c) il Direttore, se nominato;
- d) l'Organo di Controllo
- e) l'Organo di Revisione dei Conti, se nominato.

5.2. Le cariche sono a titolo gratuito, fatta eccezione per l'Organo di Controllo e, eventualmente, dell'Organo di Revisione dei Conti se nominato e del Direttore, il cui compenso verrà determinato in sede di nomina.

Articolo 6. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

6.1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da 3 (tre) a 5 (cinque) membri nominati dal Fondatore. I componenti durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Alla scadenza i componenti restano in carica, con poteri di gestione ordinaria, fino alla data di approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio della stessa carica e, in ogni caso, sino alla nomina dell'intero nuovo Consiglio.

6.2. I componenti del Consiglio possono essere revocati dal Fondatore in qualsiasi momento. La revoca determina la decadenza da qualsiasi ulteriore carica ricoperta nell'ambito della Fondazione.

6.3. Il Consiglio, nell'ambito dei propri membri, nomina un Segretario ed un Tesoriere. È facoltà del Consiglio riunire le funzioni di Segretario e Tesoriere. La riunione delle funzioni di Segretario e Tesoriere resterà valida per la durata triennale della carica, salvo rinuncia da parte del consigliere; l'eventuale rinuncia, in tutto o in parte, delle funzioni determina la decadenza dalla carica.

6.4. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri, ad eccezione di quelli riservati ai sensi di Legge e di Statuto ad altri organi sociali, per la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

6.5. Al Consiglio spettano, fra l'altro, le seguenti attribuzioni:

- a) l'approvazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo;
- b) l'approvazione di impegni di spesa e l'assunzione di obbligazioni oltre i limiti degli stanziamenti approvati nel bilancio preventivo;
- c) l'assunzione ed il licenziamento di prestatori di lavoro, anche non dipendenti, fissandone mansioni, attribuzioni, qualifiche e retribuzioni o

compensi;

d) la ratifica ovvero il diniego dei provvedimenti d'urgenza adottati dal Direttore, se nominato;

e) l'adozione degli eventuali regolamenti, previo parere positivo del Fondatore, per disciplinare i propri lavori, l'intera attività della Fondazione o singoli settori della stessa;

f) l'approvazione di eventuali modifiche dello Statuto e di operazioni straordinarie, inclusa la trasformazione, previo parere positivo del Fondatore;

g) le deliberazioni sull'estinzione della Fondazione e sulla devoluzione del patrimonio, previo parere positivo del Fondatore.

6.6. I poteri del Consiglio possono essere delegati dall'organo stesso, ad uno o più dei propri membri e/o al Direttore, ad esclusione di quelli che gli sono riservati per legge nonché di quelli elencati al punto 6.5 che precede; in tali casi i delegati hanno la rappresentanza della Fondazione nei limiti dei poteri loro conferiti. Il Consiglio può altresì nominare procuratori per singoli atti o categorie di atti.

6.7. Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso.

6.8. Nel caso in cui nel corso del mandato vengano a mancare uno o più Consiglieri, il Consiglio di Amministrazione provvederà alla loro sostituzione, purché la maggioranza sia sempre costituita da componenti nominati direttamente dal Fondatore. I Consiglieri così nominati restano in carica fino alla naturale scadenza della maggioranza dei componenti nominati dal Fondatore. Nel caso in cui venga meno la maggioranza, decade l'intero Consiglio di Amministrazione e il Fondatore provvede tempestivamente alla nomina dei nuovi componenti su impulso del Presidente uscente o, in mancanza, di altro membro uscente del Consiglio o, in mancanza, dell'organo di Controllo.

Articolo 7. CONVOCAZIONE E QUORUM DELLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

7.1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare e quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri e, comunque, almeno 2 (due) volte all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo.

7.2. La convocazione è fatta, a cura del

Presidente, a mezzo di comunicazione scritta, inviata con qualsiasi mezzo, anche telematico, purché il sistema utilizzato o il destinatario fornisca attestazione di ricezione, almeno 3 (tre) giorni prima della data fissata per la riunione.

7.3. In caso di urgenza, il Consiglio è convocato con le medesime modalità con almeno 24 (ventiquattro) ore di preavviso.

7.4. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo, il giorno e l'ora della riunione.

7.5. A prescindere dal rispetto delle suddette formalità, il Consiglio si ritiene in ogni caso validamente costituito ed atto a deliberare se sono presenti tutti i Consiglieri e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

7.6. È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio si tengano per audio e/o video conferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a) sia consentito a chi presiede l'adunanza, anche a mezzo di delegati, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento della adunanza, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi questi requisiti, la riunione del Consiglio si considererà tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.

7.7. Salvo quanto altrimenti previsto dallo Statuto, le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei Consiglieri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

7.8. Le delibere di cui alle lettere f) e g) del punto 6.5 e quelle di cui al punto 6.8 che precedono sono assunte con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei Consiglieri in carica.

7.9. Le delibere constano del verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 8. PRESIDENTE

8.1. Il Presidente è nominato dal Fondatore fra i membri del Consiglio di Amministrazione al momento della nomina di quest'ultimo e cessa dalla carica unitamente al Consiglio nel seno del quale è nominato. Può essere rinominato.

8.2. Il Presidente ha la rappresentanza legale ed istituzionale della Fondazione.

8.3. Inoltre, il Presidente:

- a) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e ne formula l'ordine del giorno;
- b) propone al Consiglio di Amministrazione eventuali modifiche statutarie, nonché eventuali regolamenti;
- c) cura l'osservanza delle norme contenute nel presente Statuto e vigila sull'andamento organizzativo e amministrativo della Fondazione;
- d) cura, o delega al Direttore se nominato, l'esecuzione delle delibere del Fondatore e del Consiglio di Amministrazione per il buon funzionamento dell'ente.

8.4. In caso di assenza, impedimento o ingiustificata inerzia, le funzioni del Presidente sono svolte dal membro più anziano del Consiglio che non sia assente, impedito o ingiustificatamente inerte.

Articolo 9. DIRETTORE

9.1. Su indicazione del Presidente e con il parere favorevole del Fondatore, il Consiglio di Amministrazione può nominare un Direttore anche fra soggetti diversi dai Consiglieri, conferendogli con l'atto di nomina i poteri che ritiene opportuni e stabilendone la durata in carica e gli eventuali compensi.

9.2. Il Direttore rappresenta la Fondazione nei limiti dei poteri conferitigli dal Consiglio di Amministrazione e cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio.

9.3. Il Direttore relaziona correntemente il Presidente e il Consiglio di Amministrazione sul proprio operato e risponde dello stesso a questo organo e al Fondatore.

9.4. La carica di Direttore è cumulabile con quella di Segretario e/o di Tesoriere.

Articolo 10. SEGRETARIO

10.1. Il Segretario è nominato dal Consiglio di Amministrazione nel suo seno, previo parere positivo del Fondatore.

10.2. Dura in carica un triennio ed è rieleggibile.

10.3. Il Segretario, oltre a quant'altro previsto nello Statuto ed a quant'altro eventualmente affidatogli dal Consiglio di Amministrazione al momento della nomina, redige i verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

10.4. Il Segretario, per lo svolgimento delle sue funzioni, può avvalersi della collaborazione di altri membri del Consiglio di Amministrazione e/o, con l'approvazione del Consiglio, di professionisti esterni.

Articolo 11. TESORIERE

11.1. Il Tesoriere è nominato dal Consiglio di Amministrazione nel suo seno, previo parere positivo del Fondatore.

11.2. Dura in carica un triennio ed è rieleggibile.

11.3. Il Tesoriere:

- a) provvede alla tenuta dei registri contabili;
- b) cura la gestione della cassa e le movimentazioni dei conti bancari e postali;
- c) predispone il bilancio preventivo, il bilancio consuntivo e, eventualmente, il bilancio sociale, che sottopone all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;
- d) cura la redazione di specifici rendiconti dettati dalla normativa vigente;
- e) provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio di Amministrazione.

11.4. Il Tesoriere, per lo svolgimento delle sue funzioni, può avvalersi della collaborazione di altri membri del Consiglio di Amministrazione e/o, con l'approvazione del Consiglio di Amministrazione, di professionisti esterni.

Articolo 12. ORGANO DI CONTROLLO e ORGANO DI REVISIONE

12.1. Il Fondatore nomina un Organo di Controllo monocratico, scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del C.C. Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 del C.C.

12.2. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio

dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del CTS.

12.3. Nei casi in cui sia obbligatorio per Legge o ritenuto altrimenti opportuno, il Fondatore nomina un Organo di Revisione dei conti, monocratico o collegiale, i cui membri dovranno essere iscritti al Registro dei revisori.

12.4. L'Organo di Revisione esercita il controllo sulla gestione amministrativa della Fondazione e ne esamina i bilanci consuntivi e i preventivi finanziari, formulando le proprie osservazioni e conclusioni nella relazione annuale di commento agli stessi.

12.5. L'Organo di Revisione interviene di diritto alle sedute del Consiglio di Amministrazione in cui vengono assunte deliberazioni in ordine al bilancio consuntivo o al bilancio preventivo.

12.6. Nei casi di cui al punto 12.3 che precede, entrambe le funzioni di Organo di Revisione e di Organo di Controllo possono essere affidate all'Organo di Controllo, i cui membri siano iscritti al Registro dei revisori.

12.7. L'Organo di Controllo e l'Organo di Revisione monocratici e i membri dell'Organo di Controllo e dell'Organo di Revisione collegiali durano in carica 3 (tre) anni salve dimissioni, decadenza - in caso di morte, interdizione, inabilitazione o perdita dei requisiti di cui ai punti 12.1 e/o 12.3 che precedono - motivata revoca deliberata dal Fondatore.

12.8. Fermo quanto previsto al punto 12.5 che precede, l'Organo di Controllo e l'Organo di Revisione possono essere invitati a partecipare alle sedute del Consiglio di Amministrazione ove siano in trattazione materia afferenti alla loro competenza.

Articolo 13. BILANCIO

13.1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1°(primo) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.

13.2. Il bilancio viene predisposto dal Tesoriere ed è redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione, nonché dagli altri documenti eventualmente prescritti dalla legge. Il Tesoriere documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio.

13.3. Entro il 30 (trenta) aprile di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il rendiconto economico e finanziario dell'anno precedente, ma, in casi di particolare necessità, il termine può essere posticipato di 60 (sessanta) giorni, fermo restando il limite di cui all'art. 48 comma 3 del D.Lgs. 117/2017 e successive integrazioni e modifiche, del deposito del bilancio stesso nel Registro Unico del Terzo Settore entro il 30 (trenta) giugno di ogni anno. Almeno 30 (trenta) giorni prima di quello fissato per la riunione del Consiglio di Amministrazione, il bilancio consuntivo dell'anno precedente viene inviato all'Organo di Revisione, nei casi di cui al punto 12.3 che precede, affinché questi esprima il suo parere. Qualora l'Organo di Revisione non si pronunci entro 15 (quindici) giorni, il bilancio si intende valutato con parere favorevole.

13.4. Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Tesoriere o ne ricorrano i presupposti di legge, il Tesoriere predispone il bilancio sociale, da sottoporre al Consiglio di Amministrazione per la definitiva approvazione, entro i medesimi termini previsti per il bilancio consuntivo.

13.5. Il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo sono strutturati in modo da fornire una chiara rappresentazione della situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Fondazione. Il bilancio consuntivo rappresenta le risultanze della contabilità. Le relazioni che accompagnano i bilanci devono, tra l'altro, illustrare gli accantonamenti e gli investimenti con particolare riguardo al mantenimento della sostanziale integrità economica del patrimonio della Fondazione.

13.6. Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il ripiano di eventuali perdite di gestione precedenti prima che per il potenziamento dell'attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività. È vietata qualsiasi distribuzione, diretta o indiretta, di utili od avanzi di gestione, del fondo di dotazione, nonché di altri fondi e riserve durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. Si applica la disciplina prevista dallo art. 14 del D.Lgs. 117/2017 e nel caso di superamento delle soglie ivi previste la Fondazione sarà tenuta ai conseguenti obblighi di redazione e

pubblicazione del bilancio sociale e/o dei dati di cui al comma 2 del medesimo articolo, a cura del Consiglio di Amministrazione che può provvedervi anche a mezzo di propri incaricati.

13.7. Entro il 15 (quindici) dicembre il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio preventivo relativo all'anno successivo. Entro il 15 (quindici) novembre di ogni anno, il Tesoriere predispone il preventivo finanziario dell'esercizio successivo e lo trasmette all'Organo di Revisione, nei casi di cui al punto 12.3 che precede, affinché questi esprima il proprio parere. Qualora l'Organo di Revisione non si pronunci entro 15 (quindici) giorni, il bilancio si intende valutato con parere favorevole.

13.8. Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

13.9. Gli impegni di spesa e le obbligazioni, assunti oltre i limiti degli stanziamenti approvati, debbono essere ratificati dal Consiglio di Amministrazione.

13.10. I bilanci, lo stato patrimoniale ed il conto economico dell'anno finanziario sono a disposizione del Fondatore, dei membri degli organi della Fondazione e di chi abbia contribuito al finanziamento della stessa.

Articolo 14. LIBRI SOCIALI

14.1. Oltre alle scritture prescritte negli articoli 13, 14 e 17, comma 1 del CTS, la Fondazione terrà, a cura del Segretario, il libro delle deliberazioni del Fondatore, il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione. Inoltre, la Fondazione terrà, a cura dell'organo a cui si riferiscono, il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo e, eventualmente, il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Revisione.

14.2. Il Fondatore ed ogni membro degli organi sociali hanno il diritto ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione e presso la sede della Fondazione.

Articolo 15. OPERAZIONI STRAORDINARIE, ESTINZIONE E LIQUIDAZIONE

15.1. Le operazioni straordinarie e l'estinzione della Fondazione sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei Consiglieri in carica, previa approvazione del Fondatore.

15.2. In caso di estinzione, il Consiglio di Amministrazione provvede alla nomina di un liquidatore e all'individuazione del beneficiario o dei beneficiari della devoluzione del patrimonio eventualmente residuante al termine della liquidazione, previa approvazione del Fondatore, nel rispetto di quanto previsto al punto 15.3 che segue.

15.3. In caso di estinzione, il patrimonio residuo sarà devoluto in favore di uno o più Enti del Terzo Settore, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Articolo 16. NORMA DI CHIUSURA

16.1. La Fondazione è disciplinata dal presente statuto e, per quanto non espressamente previsto, dalle norme del Codice Civile, dalle disposizioni di attuazione del medesimo, nonché dalla normativa vigente in materia di Enti del Terzo Settore".

Il Presidente prosegue nella sua trattazione, riferendo che la Fondazione è dotata del patrimonio minimo di Euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero) richiesto per l'iscrizione nel R.U.N.T.S., come risulta dalla relazione di stima redatta in data 16 marzo 2026, ai sensi dell'art. 22 comma 4 del D. Lgs 117/ 2017, dalla Dott.ssa Ventre Antonella, iscritta al Registro dei Revisori Legali presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze al n.107952, asseverata con verbale ricevuto da me Notaio in data 18 marzo 2026 repertorio n. da cui si evidenzia che il valore del patrimonio netto della Fondazione alla data del 31 dicembre 2025 è pari a complessivi Euro 644.950,03 (seicentoquarantaquattromilanovecentocinquanta virgola zero tre).

Io Notaio provvedo ad allegare la suddetta dichiarazione al presente verbale sotto la lettera "B", omissane la lettura per dispensa avutane dal Comparsente.

Da ultimo il Presidente espone che, ai sensi dell'art. 30 del Codice del Terzo Settore, ai fini dell'iscrizione della Fondazione nel R.U.N.T.S., occorre procedere alla nomina dell'Organo di Controllo, mentre non si deve procedere alla nomina del Revisore Legale dei Conti non essendo stati superati per i precedenti due esercizi consecutivi due dei limiti indicati al primo comma dell'art. 31 del D. Lgs. 117/2017.

Dopo ampia ed esauriente discussione, il Presidente invita l'Assemblea a deliberare.

Udito l'esposto presidenziale, l'Assemblea con il voto dell'unico Fondatore, delibera:

- di approvare e adottare il nuovo testo di Statuto della Fondazione, composto di sedici articoli, che io Notaio provvedo ad allegare sotto la lettera "C" al presente verbale, omissane la lettura per dispensa avutane dal Comparente;

- di approvare la dichiarazione peritale allegata al presente verbale sub "B", dando atto che la Fondazione è dotata del patrimonio minimo di legge per l'ottenimento dell'iscrizione dell'Ente nella competente sezione del R.U.N.T.S.

- di nominare, quale Organo di Controllo, ai sensi dell'art. 30 del Codice del Terzo Settore e dell'art. 16 del nuovo testo di Statuto, un organo monocratico nella persona della Dott.ssa Dennetta Flavia, iscritta nel Registro dei Revisori Legali al n. 164070, la quale dichiara di accettare la carica.

L'Organo di Controllo resterà in carica per tre esercizi e scadrà alla data del Consiglio convocato per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica da esso ricoperta.

Il Presidente dichiara che il sunnominato Organo di Controllo è in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge e non incorre nelle cause di decadenza e ineleggibilità;

- di dare mandato al Presidente, Reverendo Lorenzo Prencipe:

per concordare con l'Organo di Controllo il relativo compenso;

per apportare al presente atto ogni precisazione, rettifica o integrazione che si rendesse necessaria su richiesta delle autorità competenti, nonché per svolgere ogni pratica finalizzata all'ottenimento dell'iscrizione nel R.U.N.T.S. e ogni conseguente pubblicità negli appositi registri.

Null'altro essendovi a deliberare, la seduta è sciolta alle ore tredici.

Le spese del presente atto e consequenziali tutte sono a carico della Fondazione.

Ai fini fiscali, si chiede l'esenzione da imposta di registro e da imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 commi 3 e 5 del D.Lgs. 117/2017.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che ho letto in Assemblea al Comparente il quale, da me interpellato, lo ha approvato e confermato.

Scritto in parte a macchina ed in parte a mano

da persone di mia fiducia in nove fogli per pagine trentacinque e sottoscritto ad ore tredici dal Comparsante e da me Notaio nei fogli di cui costa a norma di legge.

LORENZO PRENCIPE
MARIA CHIARA BRUNO, Notaio